COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA

N. 5 DEL 27/03/2025

OGGETTO: **ORDINANZA DIVIETO GIOCHI COL PALLONE**

IL SINDACO

Premesso che pervengono frequentemente segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del territorio per giochi con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza Sandro Pertini;

Dato atto che a lungo si sono adottate le misure educative e di sensibilizzazione che potessero dissuadere dal reiterare i predetti comportamenti di utilizzo improprio degli spazi pubblici;

Considerato che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

Considerato inoltre che le reiterate condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti dispositivi per scoraggiare l'utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

Ritenuto quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in alcune aree del Comune di Santa Giuletta allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

ORDINA

1. che in Piazza Sandro Pertini siano vietati i giochi col pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato;

2. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro **50,00=** (**doppio del minimo**).

3. Gli organi accertatori hanno facoltà di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

5. Le forze di Polizia sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

6. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che questa ordinanza venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Santa Giuletta;
- trasmessa ai Carabinieri di Santa Giuletta per opportuna conoscenza e per i controlli del caso.

Santa Giuletta, 27 Marzo 2025

COMUNE DI SANTA GIULETTA (Prov. di Pavia)

IL SINDACO
Simona Dacarro